

# PERCORSI DI GIURISPRUDENZA - L'AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE

a cura di *Davide Castagno*

c.c. art. 2403

c.p.c. art. 3

D.P.R. 10-11-1997, n. 444, epigrafe

Circ. 12-08-1998, n. 205/E, epigrafe

Circ. 09-11-2012, n. 42/E, epigrafe

Dopo aver passato in rassegna lo sviluppo pretorio del principio di autosufficienza, dal codice di rito previgente alla modifica dell'art. 366 c.p.c. portata dal d.lgs. n. 40/2006, nella seconda parte dello scritto l'A. illustra distintamente le più recenti applicazioni giurisprudenziali di tale principio. La frequenza con cui la giurisprudenza di legittimità continua a farne uso nonché la radicalità dei suoi effetti, vale a dire l'inammissibilità del ricorso per cassazione, circondano l'analisi del tema di un interesse sempre attuale ed in costante evoluzione.

Sommario: Premessa - Le origini del principio di autosufficienza - La giurisprudenza successiva al *leading case* - La riforma dell'art. 366 c.p.c. e la giurisprudenza successiva - Recenti applicazioni del principio di autosufficienza

## Premessa

### **Interesse e metodo dell'indagine**

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non espressamente menzionato in alcuna disposizione del codice di rito, riceve la sua consacrazione formale sul finire degli anni '80, quando per la prima volta ad esso si riferisce espressamente Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656 (in *Pluris*). Da allora, il principio di autosufficienza è stato oggetto di interpretazioni e sviluppi spesso contrastanti, sia da parte della giurisprudenza sia da parte della dottrina, che ne ha accompagnato la genesi pretoria.

La considerevole frequenza con cui la giurisprudenza di legittimità continua a far uso di tale principio - per avere un'idea del fenomeno, si consideri che inserendo le parole "autosufficienza del ricorso" sul motore di ricerca della Corte di cassazione soltanto nel 2018 l'espressione risulta impiegata in ben 1.677 provvedimenti - nonché la radicalità dei suoi effetti, *i.e.* l'inammissibilità del ricorso, circondano lo studio del tema di un interesse sempre attuale. Per tale ragione, ci sembra opportuno ripercorrere in questa sede l'ampia elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi intorno al principio di autosufficienza del ricorso, onde valutare se essa sia giunta - e se sì in che termini - ad un punto di approdo.

La prima parte del nostro lavoro sarà dedicata all'evoluzione del principio di autosufficienza in prospettiva diacronica, dal codice di rito del 1865 sino al Protocollo d'intesa redatto nel 2015 tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense (per mano dei rispettivi presidenti Santacroce e Mascherin). Va da sé che, considerata la mole di pronunce e la

variegata casistica che esse prendono in considerazione, ci limiteremo a richiamare quelle a nostro avviso più significative, senza alcuna pretesa di esaustività.

Nella seconda parte dello scritto, quindi, daremo conto delle più recenti - e frequenti - applicazioni giurisprudenziali del principio di autosufficienza.

### **Le origini del principio di autosufficienza**

#### **La situazione nel codice di rito previgente**

Ai sensi dell'art. 523 del codice di rito previgente, il ricorso in cassazione doveva contenere "l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre; l'esposizione sommaria dei fatti; la data sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che non fu notificata; i motivi per quali si chiede la cassazione, e l'indicazione degli articoli di legge su cui si fondano". Inoltre, proseguiva l'articolo, al ricorso dovevano essere annessi: "il mandato per l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso; il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri; la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere; gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato; l'elenco delle carte che si presentano alla parte ricorrente; l'elenco delle carte che si presentano alla parte ricorrente".

Pacifico tra la giurisprudenza che il ricorso in cassazione dovesse contenere l'esposizione anche sommaria dei fatti sui quali esso si fondava a pena di inammissibilità (cfr. Cass., Sez. II, 20 febbraio 1935, n. 648, in *Mass. Giur. It.*, 1940, col. 107), fu **Cass., Sez. II, 18 gennaio 1939, n. 178** (in *Mass. Giur. It.*, 1939, col. 40) a precisare che "tali fatti possono anche dedursi attraverso gli argomenti fatti valere a base del ricorso, ma debbono in ogni caso risultare dal ricorso stesso e non dagli atti processuali". Ciò, proseguiva la Corte, giacché i motivi di ricorso in cassazione debbono essere, a pena di inammissibilità, "precisi ed intellegibili".

Siamo, com'è evidente, ancora lontani dalla formulazione del principio di autosufficienza. Come emerge anche da **Cass., Sez. II, 27 marzo 1940, n. 1683** (in *Mass. Giur. It.*, 1940, col. 406), quello che la Suprema Corte si limita a richiedere è infatti che il ricorso sia confezionato in maniera tale da "cogliere nella sua essenza quali doglianze siano sollevate".

#### **Il nuovo codice di rito**

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, l'art. 366 c.p.c. ha espressamente previsto l'inammissibilità del ricorso in cassazione privo dell'indicazione delle parti (n. 1); della sentenza o decisione impugnata (n. 2); dell'esposizione sommaria dei fatti della causa (n. 3); dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (n. 4); dell'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e della quietanza del deposito o del decreto di concessione del gratuito patrocinio (n. 5).

Nonostante le intervenute modifiche normative, **Cass., Sez. III, 18 marzo 1952, n. 720** (in *Mass. Giur. It.*, 1952, col. 207) è un esempio di come la giurisprudenza abbia inizialmente continuato a sostenere che ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre esclusivamente che da esso emergesse, anche sommariamente, "un quadro completo delle circostanze e degli elementi di fatto da cui trae origine la controversia, nonché dello svolgimento del processo

nelle sue varie fasi, sì da potersi tratte dal solo ricorso sufficiente cognizione del tema della contestazione e delle questioni di diritto in relazione al caso concreto".

Ciò, in particolare, si riteneva imposto in virtù del n. 4 dell'art. 366 c.p.c. il quale - come ribadito anche da **Cass., Sez. II, 4 luglio 1969, n. 2472** (in *Mass. Giur. It.*, 1969, col. 1015) - andava inteso nel senso che i motivi di ricorso fossero dedotti in forma intellegibile, senza che si rendesse necessario fare ricorso ad altre fonti per rinvenire gli elementi indispensabili per una loro precisa cognizione (in precedenza, v. già **Cass., Sez. III, 23 febbraio 1966, n. 601**, in *Mass. Giur. It.*, col. 258).

### **Espressioni embrionali dell'autosufficienza**

Occorre attendere gli inizi degli anni '80 perché la giurisprudenza di legittimità, in riferimento al c.d. "vizio di motivazione" di cui al previgente art. 360, n. 5, c.p.c., cominci ad affermare che il ricorrente ha l'onere di indicare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, i singoli punti che assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente dal giudice del merito. Onere che - come sottolineato da **Cass., Sez. lav., 1° luglio 1981, n. 4277** (in *Mass. Giur. It.*, 1981, col. 1072) - consente alla Corte di "controllare la sussistenza della virtuale decisività del punto controverso e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto ad esso" e che - come ulteriormente precisato da **Cass., Sez. I, 8 settembre 1983, n. 5530** (in *Mass. Giur. It.*, 1983, col. 1466 e seg.) - "non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentono alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare *aliunde* le censure in esso formulate".

In seguito, tale principio viene ribadito da **Cass., Sez. II, 16 maggio 1984, n. 2992** (in *Mass. Giur. It.*, 1984, col. 620 e seg.), secondo cui "il ricorso in cassazione deve consentire di per sé, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere", dovendo perciò contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto l'indicazione della statuizione di cui si chiede la cassazione, ma anche la precisa, seppure sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura di quella statuizione ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio.

Ci troviamo, questa volta, di fronte a vere e proprie espressioni embrionali del principio di autosufficienza, seppur nessuna delle pronunce citate si riferisca ancora espressamente ad esso.

### **Il leading case: Cass. n. 5656/1986**

Non sorprende che quando **Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656** (in *Pluris*) per la prima volta si riferisce ad un inedito principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, essa non riceva particolari attenzioni da parte della dottrina. La regola espressa in tale pronuncia, infatti, si pone in continuità coi menzionati precedenti quando afferma che la mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in cassazione - sotto il profilo del difetto di motivazione - solo se il ricorrente abbia indicato specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione. E ciò al fine

di consentire alla Corte il controllo sulla decisività della prova medesima: controllo che, in virtù del "principio di autosufficienza" di nuovo conio, deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

### **La giurisprudenza successiva al *leading case***

#### **La versione "*soft*" dell'autosufficienza...**

In seguito alla formale affermazione del principio di autosufficienza - richiamato, in breve tempo, da numerose altre pronunce della Corte (v. ad es. Cass., Sez. II, 22 marzo 1993, n. 3356, nonché Cass., Sez. III, 2 febbraio 1994, n. 1037, entrambe in *Pluris*) - si assiste ad una sua progressiva applicazione differenziata, al punto che la dottrina comincia a parlare di due "differenti versioni" dello stesso principio: una maggiormente indulgente e l'altra, al contrario, decisamente più radicale.

In base alla versione "*soft*", più fedele alle pronunce degli anni '80, il ricorso per cassazione (*rectius* il suo contenuto) deve essere autosufficiente nel senso che esso deve indicare specificatamente i fatti e le circostanze posti a fondamento dei motivi, con la precisa indicazione degli atti di causa in cui essi sono contenuti, al fine di agevolare la Corte nella loro individuazione e valutazione.

In questo senso si esprime ad esempio **Cass., Sez. II, 19 giugno 1995, n. 6927** (in *Pluris*), secondo cui la parte che deduce come mezzo di impugnazione per cassazione un vizio di motivazione della sentenza impugnata, da correlarsi alla mancata ammissione di incumbenti istruttori da sé articolati, "ha l'onere di indicare, nel ricorso, il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incumbente assunto non ammesso e l'oggetto preciso di questo", restando precluso alla Corte l'esame diretto degli atti di causa, nell'inammissibilità di ogni indagine integrativa in merito alla decisività della prova offerta e denegata "in virtù del principio della c.d. autosufficienza del ricorso".

Nella stessa direzione si pone anche **Cass., Sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988** (in *Pluris*), la quale, seppur in un *obiter dictum*, non manca di sottolineare come possa ormai considerarsi *jus receptum* il fatto che il ricorrente che denunci la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova testimoniale, ha "l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative".

#### **...(segue) e quella radicale**

In base alla versione più rigorosa del principio, culminante secondo alcuni in un eccesso di "formalismo", il ricorrente deve provvedere non soltanto alla puntuale indicazione degli atti e documenti da cui emerge con chiarezza la censura posta a fondamento dei motivi di ricorso, ma altresì alla loro integrale trascrizione nel ricorso stesso. Comincia infatti ad imporsi in maniera sempre più consistente l'idea che la Corte di cassazione vada messa in condizione di

poter decidere la questione a lei sottoposta sulla base della sola lettura del ricorso introduttivo, senza necessità di attingere altrove le ragioni del proprio convincimento.

Per questa ragione, secondo **Cass., Sez. II, 25 marzo 1999, n. 2838** (in *Pluris*), nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o erronea valutazione di risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso, di specificare le prove - "da trascrivere integralmente" - non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Ciò che consente alla Corte di valutare, sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative, l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività delle prove documentali o testimoniali non o erroneamente considerate (in seguito, nello stesso senso, cfr. *ex multis* Cass., Sez. III, 10 marzo 2000, n. 2802; Cass., Sez. II, 26 marzo 2002, n. 6078 (in *Pluris*); Cass., Sez. lav., 16 marzo 2003, n. 5369 (in *DeJure*).

Si arriva talvolta a richiedere un vero e proprio onere di "doppia trascrizione", come affermato ad esempio da **Cass., Sez. III, 21 maggio 2004, n. 9711** (in *Pluris*) per l'ipotesi di un motivo di ricorso in cui si denunciava la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale. In tal caso, secondo la Corte, il ricorrente è infatti tenuto a riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione non ammessa in sede di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed ammesse nel giudizio di primo grado.

### **L'estensione dell'autosufficienza**

Parallelamente all'affermazione della versione più intransigente del principio di autosufficienza si assiste ad un altro fenomeno degno di attenzione: tale principio, sino ad ora impiegato in relazione al solo vizio di motivazione, comincia a trovare applicazione altresì per i vizi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., vale a dire nei casi di denuncia di *errores in iudicando* ed *errores in procedendo*.

Circa il primo aspetto, sostiene ad esempio **Cass., Sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3158** (in *Pluris*) che "per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione la parte che denuncia il mancato rispetto o l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte". Ancora, secondo **Cass., Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865** (in *Pluris*), in tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamento comunale o provinciale, "nel caso di censure che comportino l'esame di detto regolamento, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che le norme del regolamento invocate siano trascritte interamente o siano allegate, a pena di inammissibilità del ricorso" (successivamente, v. però Cass., Sez. un., 16 giugno 2005, n. 12868, (in *Pluris*).

Quanto agli *errores in procedendo*, la circostanza che in queste ipotesi la Corte di cassazione sia normalmente considerata "giudice del fatto" non è stata di ostacolo all'estensione, anche in tale ambito, del principio di autosufficienza del ricorso. Già in **Cass., Sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502** (in *Pluris*), per esempio, si fa applicazione del principio in relazione alla censura di omessa pronuncia *ex art. 112 c.p.c.*: seppur il vizio di omessa pronuncia integri un *error in procedendo* in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere-

dovere di esaminare direttamente gli atti di causa - afferma la Corte - la parte ricorrente ha comunque l'onere di indicare "dove" dette istanze e deduzioni vadano esaminate, non dovendosi confondere il dovere di "riesame del fatto processuale" con quello della "ricerca dello stesso". In queste ipotesi - sottolinea la successiva **Cass., Sez. lav., 23 marzo 2005, n. 6225** (in *Pluris*) - l'esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato è ispirata al principio secondo cui "la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti - o parti di essi - che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura".

### **La riforma dell'art. 366 c.p.c. e la giurisprudenza successiva**

#### **La riforma del 2006**

Nel 2006, quando il principio di autosufficienza ricavato nei termini sopra descritti dalle prescrizioni contenutistiche di cui all'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. può ormai considerarsi diritto vivente, il legislatore del d.lgs. n. 40 tenta un suo "innesto" codicistico mediante l'aggiunta di un nuovo n. 6 all'art. 366 c.p.c. Ai sensi di tale disposizione, in aggiunta a quanto già indicato dalla norma, il ricorso in cassazione diviene così inammissibile se non contiene "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi" sui quali esso si fonda.

Parve certo, in un primo momento, che la nuova disposizione rappresentasse la codificazione del principio di autosufficienza o, per dirla con le parole di **Cass., Sez. VI-3, 18 ottobre 2011, n. 21560** (in *Pluris*), il suo "precipitato normativo". Più precisamente, secondo i commentatori della riforma, il nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c. costituiva la definitiva consacrazione della versione "soft" del principio di autosufficienza del ricorso.

Nel corso degli anni, tuttavia, il quadro che è emerso tra la giurisprudenza di legittimità non è stato così univoco come forse ci si attendeva all'indomani della riforma.

#### **Persistenti incertezze applicative...**

Parte della giurisprudenza ha effettivamente interpretato la nuova disposizione quale codificazione della versione liberale del principio di autosufficienza. Così, ad esempio, **Cass., Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11959** (in *Pluris*) ribadisce che "nel prospettare una questione in sede di legittimità che riguardi modalità di proposizione e di mutamento della domanda, il ricorrente ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità della asserzione" (nello stesso senso v. pure **Cass., Sez. III, 28 aprile 2010, n. 10194**, (in *Pluris*). Anche **Cass., Sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077** (in *Pluris*), affermando che il principio di autosufficienza è "da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., 1° comma, n. 6, e art. 369 c.p.c., 2° comma, n. 4", pare prendere le distanze dalla versione più intransigente del principio.

Senonché, in altre pronunce, la Suprema Corte non manca di corroborare la versione più radicale dell'autosufficienza. È il caso, tra i tanti, di **Cass., Sez. trib., 11 maggio 2010, n. 11423** (in *Pluris*), ove si afferma che "in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento [...] è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo" (in questo senso, v. anche Cass., Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300 e Cass., Sez. II, 15 ottobre 2014, n. 21858, entrambe in *Pluris*).

### **...(segue) e nuove prospettive**

Emerge, inoltre, un terzo orientamento secondo cui il nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c. comporta un onere ulteriore e differente rispetto a quello dell'integrale trascrizione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, già ricavabile dal principio di autosufficienza di per sé desumibile dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

In questa prospettiva, secondo **Cass., Sez. III, 23 marzo 2010, n. 6937** (in *Pluris*), quand'anche la trascrizione fosse coincidente, "la circostanza non avrebbe alcun rilievo ai fini dell'osservanza del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, il quale, imponendo di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda, tra i contenuti dell'onere di specificazione al riguardo [...] implica anche che si debba individuare dove il ricorrente asserisce esaminabile dalla Corte di cassazione l'atto di cui si tratta, dove cioè nella sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, in quanto pervenuta presso la Corte, ne sarebbe possibile l'esame". In altri termini, come precisato da **Cass., Sez. trib., 12 dicembre 2014, n. 26174** (in *Pluris*), "occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini. L'inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri - prosegue la Corte - viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile" (nella stessa direzione cfr. anche Cass., Sez. VI-2, 16 marzo 2012, n. 4220; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3544; Cass., Sez. lav., 22 dicembre 2014, n. 27235, tutte in *Pluris*).

### **Eccesso di autosufficienza ed "assemblaggio" del ricorso**

Il crescente timore, da parte dei ricorrenti, di non assolvere pienamente al principio di autosufficienza ha avuto per conseguenza quella di incrementare il numero di ricorsi confezionati mediante un vero e proprio "copia e incolla" di tutti gli atti e i documenti delle fasi pregresse. Si è parlato, a tal proposito, di ricorsi redatti con la tecnica del c.d. "assemblaggio di atti" (l'espressione è di Cass., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17915, in *Pluris*).

Senonché - come sottolineato da **Cass., Sez. un., 9 settembre 2010, n. 19255** (in *Pluris*) - tale tecnica, equivalendo ad un mero rinvio alla lettura di tutti gli atti della fase di merito, lungi dall'assolvere l'onere del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione da cui trae origine, finisce invero per "bypassarlo" (cfr. anche Cass., Sez. lav., 7 febbraio 2012, n. 1716, in *Pluris*). Come successivamente precisato da **Cass., Sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698** (in *Pluris*), infatti, "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso" (la giurisprudenza conforme e successiva è copiosa: per un recente esempio cfr. Cass., Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1558, in *Pluris*)

Va detto, tuttavia, che in base al principio di diritto inaugurato da **Cass., Sez. un., 24 febbraio 2014, n. 4324** (in *Pluris*) "non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta" (successivamente, in senso conforme, v. Cass., Sez. III, 13 marzo 2018, n. 6021; Cass., Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2846; Cass., Sez. trib., 4 aprile 2018, n. 8245, tutte in in *Pluris*).

## **Il Protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF**

La "riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza" ha, portato, tra le altre cause, alla redazione di un Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense "in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria", datato 17 dicembre 2015.

Cercando - ancora una volta - di mitigare la più rigorosa applicazione della regola di genesi pretoria, il Protocollo in argomento ha espressamente previsto che "il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento". Precisando inoltre che il "sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:

- 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
- 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce;



3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;

4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso".

### **Persistenza della versione radicale...**

Nonostante le indicazioni contenute nel Protocollo del 2015, la giurisprudenza sul principio di autosufficienza sembra ormai assestata sulla necessità del doppio onere, per il ricorrente, di trascrivere nel ricorso il contenuto di atti e documenti oggetto di censura e di indicare specificatamente, *ex art. 366, n. 6, c.p.c.*, la precisa collocazione di tali atti e documenti, allegandoli al ricorso ai sensi dell'art. 369, 2° comma, n. 4, c.p.c.

Già all'indomani della redazione del Protocollo, **Cass., Sez. III, 15 giugno 2016, n. 12279** (in *Pluris*) ribadisce infatti il principio per cui per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. il ricorrente non può limitarsi a fare riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito richiamandoli, senza riprodurli, nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta presso la Corte di cassazione; con precisazione - anche - dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità, "la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile" (in seguito, nello stesso senso v. *Cass., Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 369*; *Cass., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 18323*; *Cass., Sez. trib., 29 gennaio 2019, n. 2404*, tutte in *Pluris*).

### **...(segue) e suoi parziali temperamenti**

L'onere di "integrale trascrizione" di atti e documenti su cui si fonda il ricorso pare in parte attenuato nelle più recenti pronunce della Corte, le quali ritengono sufficiente la semplice "indicazione del loro contenuto", che non necessariamente coincide con la completa trascrizione.

In questa prospettiva - afferma **Cass., Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5478** (in *Pluris*) - "in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico, ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso". Similmente, **Cass., Sez. trib., 13 novembre 2018, n. 29093** (in *Pluris*) si esprime nel senso che "il ricorrente, il quale intenda dolersi dell'erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c., 1° comma, n. 6 - di

produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso" (successivamente, cfr. Cass., Sez. I, 9 gennaio 2019, n. 280; Cass., Sez. lav., 16 gennaio 2019, n. 989; e nuovamente Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5319, tutte in *Pluris*).

## **Recenti applicazioni del principio di autosufficienza**

### **Omesso esame di elementi istruttori**

Passando a trattare delle più recenti applicazioni del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, va detto che terreno privilegiato rimane quello dell'erronea valutazione del materiale probatorio, *sub specie* di omesso esame di un fatto decisivo per la controversia *ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.*

In questa prospettiva, **Cass., Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2343** (in *Pluris*) conferma che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali "ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev'essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative" (prec. conf. Cass., Sez. VI-T, 3 gennaio 2014, n. 48; Cass., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 4365; Cass., Sez. VI-3, 10 agosto 2017, n. 19985, tutte in *Pluris*).

### **Erronea valutazione della consulenza tecnica**

Più in particolare, con riferimento all'erronea valutazione delle risultanze peritali, **Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 121** (in *Pluris*) ribadisce che "in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione" (nello stesso senso v. già Cass., Sez. I, 7 aprile 2015, n. 6907 e Cass., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25484, entrambe in *Pluris*). Secondo **Cass., Sez. VI-3, 7 febbraio 2018, n. 2894** (in *Pluris*), inoltre, "per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiara di condividere il merito, è necessario che la parte allegghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice *a quo*, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno

i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità" (in precedenza, v. anche Cass., Sez. I, 13 settembre 2017, n. 21215, in *Pluris*).

### ***Errores in iudicando***

Non sono peraltro venute meno le applicazioni del principio di autosufficienza in relazione alla denuncia di *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* ai sensi, rispettivamente, del n. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

Quanto ai presunti *errores in iudicando*, **Cass., Sez. VI-L, 15 gennaio 2019, n. 688** (in *Pluris*) ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui, "poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso l'annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal giudice *a quo* e asseritamente erronea".

### **(in particolare): la violazione del giudicato**

Da questo punto di vista, frequente è il ricorso al principio di autosufficienza in relazione alla violazione del giudicato esterno *ex art. 2909 c.c.* Come ricorda **Cass., Sez. II, 23 giugno 2017, n. 15737** (in *Pluris*), infatti, il ricorso con cui si deduce la violazione di detto giudicato da parte del giudice del merito è inammissibile per carenza di autosufficienza in caso di mancato richiamo, nel corpo del ricorso stesso, del testo integrale del giudicato del quale si assume la scorretta interpretazione da parte del giudice d'appello e di cui si chiede alla Corte di accertare la portata (cfr. già Cass., Sez. un., 24 gennaio 2004, n. 1416 e, più di recente, Cass., Sez. trib., 11 febbraio 2015, n. 2617, entrambe in *Pluris*).

In termini ancor più espliciti, **Cass., Sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5508** (in *Pluris*) ha di recente ribadito come "l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale". Anche i motivi di ricorso per cassazione fondati su un giudicato esterno, infatti, devono rispondere ai dettami di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità (in senso conf. v. la successiva Cass., Sez. trib., 23 gennaio 2019, n. 1781, in *Pluris*).

### **(in particolare): l'interpretazione del contratto**

Parimenti frequente è l'applicazione del principio di autosufficienza in relazione alla dedotta violazione delle regole di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. Al riguardo, tra le più recenti si segnala **Cass., Sez. II, 18 marzo 2019, n. 7563** (in *Pluris*), ove si riafferma la regola secondo cui "in tema di interpretazione del contratto il ricorrente per cassazione, per il principio di autosufficienza del ricorso, è tenuto a trascrivere integralmente il contenuto delle clausole asseritamente male interpretate" (in precedenza, cfr. *ex multis* Cass., Sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728; Cass., Sez. II, 13 gennaio 2014, n. 470; Cass., Sez. I, 6 agosto 2015, n. 16546, tutte in *Pluris*).

### **(in particolare): la normativa locale...**

Questione altrettanto ricorrente tra la giurisprudenza di legittimità è quella relativa all'errata applicazione, da parte del giudice di merito, della normativa locale e segnatamente dei regolamenti comunali (v. *supra* Cass., Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865, cit.).

Relativamente a tale aspetto, può ormai dirsi consolidato l'orientamento da ultimo ribadito da **Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5298** (in *Pluris*), secondo cui, ove siano sollevate censure che comportino l'esame di un regolamento comunale (nel caso di specie si trattava di quello concernente l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani), "è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, il principio *iura novit curia*, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti" (in precedenza, cfr. Cass., Sez. VI-3, 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., Sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266; Cass., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16496, tutte in *Pluris*); esprime analogo principio, con riferimento alle norme ABI, Cass., Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21473, anch'essa in *Pluris*).

### **...(segue) e quella applicabile *ratione temporis***

Ancora più rigorosa, da questo punto di vista, è **Cass., Sez. lav., 31 luglio 2018, n. 20322** (in *Pluris*), la quale, dalla circostanza che "il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa", trae la conseguenza che qualora "venga in rilievo una norma di legge che sia stata oggetto di ripetuti interventi manipolativi da parte del legislatore, è innanzitutto necessario che il ricorrente fornisca alla Corte di legittimità gli elementi di fatto necessari per individuare la normativa applicabile *ratione temporis*" (nello stesso senso cfr. pure Cass., Sez. lav., 28 dicembre 2017, n. 31082, in *Pluris*).

### **(in particolare): le c.d. "tabelle milanesi"**

Rientra in questo filone maggiormente intransigente sul principio di autosufficienza del ricorso, infine, **Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27544** (in *Pluris*), secondo cui, in tema

di liquidazione del danno alla persona e con riferimento ai criteri di cui alle c.d. "tabelle milanesi", non soddisfa l'onere di autosufficienza di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. "il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le somme di denaro pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio in forza delle citate tabelle, senza fare specifica indicazione delle stesse tra i documenti posti a fondamento del ricorso, come prescritto dall'art. 369 c.p.c., 2° comma, n. 4, ed omettendo di indicare puntualmente con quale atto processuale sono state prodotte nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultano reperibili, limitandosi, piuttosto, ad un mero generico richiamo ai fascicoli di parte. Rimane escluso, infatti, per la stessa conformazione del giudizio di legittimità che la Corte, con riferimento alle menzionate tabelle, possa far ricorso al notorio o debba procedere alla loro ricerca di sua propria iniziativa" (in precedenza, si esprime in questi termini Cass., Sez. III, 15 giugno 2016, n. 12288, in *Pluris*).

### ***Errores in procedendo***

Anche nelle ipotesi in cui sia denunciato un *error in procedendo*, pur essendo in tal caso la Corte anche giudice del fatto processuale ed avendo essa il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, la giurisprudenza di legittimità continua ad esprimersi nel senso della sua necessaria e puntuale indicazione e allegazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 366, 1° comma, n. 6 e 369, 2° comma, n. 4, c.p.c.

Come ci ricorda **Cass., Sez. VI-T, 22 marzo 2019, n. 8258** (in *Pluris*), infatti, anche in questi casi è necessario "che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale" (nello stesso senso, tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. trib., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 18316; Cass., Sez. I, 6 dicembre 2018, n. 31671, tutte in *Pluris*).

### **(in particolare): la corrispondenza tra chiesto e pronunciato**

Per questo motivo, la stessa Cass., Sez. VI-T, 22 marzo 2019, n. 8258 (cit.) ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui il ricorrente che lamenti la pronuncia *ultra petita* da parte del giudice di merito, "onde evitare una pronuncia di inammissibilità per lacunosità della censura, ha l'onere di riportare in ricorso tale domanda". Risolvendosi altrimenti la censura in un'affermazione apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza, che mira ad "assicurare che il ricorso per cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio medesimo un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione".

Similmente, **Cass., Sez. II, 26 marzo 2019, n. 8404** (in *Pluris*) afferma che per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. è necessario, "da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano

riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, *in primis*, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi" (conf. Cass., Sez. lav., 22 febbraio 2018, n. 4342; Cass., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5653; Cass., Sez. VI-T, 2 luglio 2018, n. 17285, tutte in *Pluris*).

#### **(in particolare): il principio di non contestazione**

Anche quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, **Cass., Sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3817** (in *Pluris*) ricorda che "per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" (in questi termini, in precedenza, Cass., Sez. III, 9 agosto 2016, n. 16655, in *Pluris*). Ciò poiché, precisa **Cass., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303** (in *Pluris*), "in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova" (v. già Cass., Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20637, in *Pluris*).

#### **(in particolare): inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.**

Il principio di autosufficienza è sovente richiamato anche quando con il ricorso si censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello. Può infatti considerarsi un consolidato principio di diritto quello - di recente ribadito da **Cass., Sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5742** (in *Pluris*) - secondo cui, in queste ipotesi, il ricorrente ha l'onere di specificare "le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità" (conf. Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5313; Cass., Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4240; Cass., Sez. VI-2, 16 gennaio 2019, n. 994, tutte in *Pluris*).

Ciò vale altresì quando, all'opposto, il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi. Circostanza questa, che come ricorda **Cass., Sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3194** (in *Pluris*) comporta la necessità di riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (conf. Cass., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17044, in *Pluris*; Cass., Sez. II, 13 giugno 2018, n. 15502, *ibidem*, e Cass., Sez. I, 23 marzo 2018, n. 7371, *ibidem*, che dichiara inammissibile il motivo per aver la ricorrente riprodotto "solo per

piccoli stralci i motivi di appello che denuncia essere inammissibili avendo riguardo all'asserita loro mancanza di specificità").

**(in particolare): la regola "*tantum devolutum quantum appellatum*"**

Altro caso piuttosto rilevante in materia di motivi di ricorso proposti *ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.* è quello relativo alla falsa applicazione della regola "*tantum devolutum quantum appellatum*". Come si legge in **Cass., Sez. VI-3, 20 marzo 2019, n. 7719** (in *Pluris*), poiché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l'ammissibilità del motivo, anche in questo caso è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, "che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell'atto introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate" (conf., tra le più recenti, Cass., Sez. lav., 8 giugno 2016, n. 11738, in *Pluris*).

**Violazione del principio di autosufficienza e responsabilità aggravata**

In conclusione di questa breve rassegna giurisprudenziale ci sembra opportuno ricordare l'orientamento recentemente emerso in seno alla terza sezione della Corte di Cassazione secondo cui - come affermato da ultimo in **Cass., Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5725** (in *Pluris*) - ai fini della condanna *ex art. 96, 3° comma, c.p.c.* può costituire abuso del diritto all'impugnazione anche la proposizione di un ricorso "completamente privo di autosufficienza". Pure in questo caso, infatti, "il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione" (in precedenza v. Cass., Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10327, in *Pluris*).